



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo di Casal Velino

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Codice meccanografico: SAIC8AN005 Codice fiscale: 84001620651

Via Quattro Ponti, 3 - 84040 - Casal Velino (SA) Telefax 0974 907118

e-mail: saic8an005@istruzione.it posta certificata: saic8an005@pec.istruzione.it sito web: www.icscasalvelino.edu.it

Casal Velino, 07 /03/ 2023

Ai Collaboratori Scolastici
p.c. al personale docente
Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: chiarimenti al personale con qualifica di Collaboratore Scolastico.

Si comunica a tutto il personale in indirizzo quanto segue.

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei **collaboratori scolastici** come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. La responsabilità per l'inosservanza del menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza(...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Ciò premesso, lo scrivente, in qualità di Direttore S.G.A., intende rivolgersi al personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, posto alle sue dirette dipendenze come da Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009.

Si ricorda a suddetto personale che, in base alle disposizioni generali attualmente in vigore (Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009) le **mansioni** del Collaboratore Scolastico sono le seguenti:

- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti;
- prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Da quanto disposto, è evidente che il Collaboratore Scolastico, una volta in servizio, non può rifiutarsi di prestare accoglienza e sorveglianza sugli alunni nei periodi antecedenti all'inizio delle lezioni o comunque prima dell'arrivo dei docenti. Tale rifiuto costituirebbe una violazione dei propri compiti oltreché una responsabilità diretta in caso di eventi indesiderati.

Pertanto, i collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza durante le operazioni di ingresso e per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire l'alternanza dei docenti tra le classi, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi). A tal fine i collaboratori scolastici non possono allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici di Segreteria o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore.

Si ringrazia per la collaborazione.



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Angelo Mazzi

Firma autografa omessa
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005